



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N.58

del 2 Marzo 2026

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO E AVV. PIERLUIGI MARIANELLA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 2.3.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALBA ADRIATICA 1968 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE COSTANTINI MATTIA PER OTTO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA ADRIATICA/CELLINO ATTANASIO, DISPUTATA L'1.2.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE "D" (C.U. n° 51 del 5.2.2026 – C.R.A.).

La società A.S.D. Alba Adriatica ha impugnato la squalifica di otto giornate inflitta al calciatore Costantini Mattia chiedendone la riduzione.

Ha dedotto l'appellante l'eccessività della sanzione in quanto il contatto a fine gara con l'arbitro era avvenuto senza volontarietà mentre questo stava arretrando e lo stesso calciatore si era prontamente scusato per l'accaduto.

Tale tesi è stata confermata dal Costantini in sede di audizione.

Osserva la Corte che non vi è prova in atti dell'involontarietà del gesto compiuto dal calciatore, anche se lo stesso arbitro ha riferito di non avere avvertito dolore e che la conseguenza è stata quella di "fare un passo in avanti senza perdere l'equilibrio".

Ritiene, pertanto, la stessa Corte che la sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta non apparendo il gesto di particolare gravità.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Costantini Mattia a sei giornate.

Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.

I relatori
F.to in originale
Avv. Alessandro Rosa
Dott.ssa Viola Storni

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara



C.U. N. 58 del 2.3.2026

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO E AVV. PIERLUIGI MARIANELLA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 2.3.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. INVICTA CAPISTRELLO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GS RAIANO 1968 / INVICTA CAPISTRELLO, DISPUTATA L'1.2.2026 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 32 del 5.2.2026 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con p.e.c. del 7.2.2026 la società A.S.D. Invicta Capistrello ha preannunciato reclamo avverso le sanzioni di cui al C.U. sopra specificato, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali di gara, inviati dal C.R.A. con p.e.c. del 9.2.2026.

Osserva la Corte che non è tenuta a pronunciare sul reclamo in quanto proposto e depositato in data 26.2.2026, ovvero dopo la scadenza del termine di cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti, in violazione dell'art. 76 comma V C.G.S.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

il non luogo a pronunciare, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori
F.to in originale
Avv. Alessandro Rosa
Dott.ssa Viola Storni

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 2/3/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

